



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 1° - Segreteria Generale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE**

n. 66 del 26 novembre 2019

OGGETTO

SOCIETA' PARTECIPATE: DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI EX ART. 147 QUATER TUEL E INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 19 D. LGS. 175/2016.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisei** del mese di **novembre**, alle ore **21.00**, convocato nei modi e termini di legge, previa comunicazione al Prefetto effettuata con nota n. 48898 del 21/11/2019 si è riunito nella solita sala delle riunioni del Comune di Chiavari, in seduta pubblica – adunanza di 1° convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	P/A		P/A
1. Dott. MARCO DI CAPUA	P	12. Sig. GIORGIO CANEPA	P
2. Avv. ANTONIO SEGALERBA	P	13. Ing. ROBERTO LEVAGGI	A
3. Sig. PAOLO GARIBALDI	P	14. Dott.ssa SILVIA GARIBALDI	A
4. Sig.ra CLAUDIA BRIGNOLE	P	15. Sig.ra DANIELA COLOMBO	P
5. Dott. ALBERTO CORTICELLI	A	16. Sig. SANDRO GARIBALDI	P
6. Sig. DAVID CESARETTI	P	17. Dott. PASQUALE CAMA	P
7. Avv. FEDERICO MESSUTI	P		
8. Sig. LUCA GHIGGERI	P		
9. Dott.ssa ALICE GALLI	P		
10. Sig. STEFANO TROCAR	P		
11. Arch. GIOVANNI GIARDINI	P		

Presenti n.: 14

Assenti n.: 3

Partecipa il Segretario Generale: **Dott.ssa Orlando Concetta**.

L'**Avv. Segalerba Antonio** assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, comunica al Consiglio Comunale la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto.

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE: DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI EX ART. 147 QUATER TUEL E INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 19 D. LGS. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 2220/2019, concernente l'oggetto, corredata ai sensi dell'art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 *dal parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 3 "Gestione e programmazione finanziaria" in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;*

VISTA la richiesta di emendamento alla proposta stessa presentata dal Dirigente del Settore 3, assunta a protocollo comunale al n. 49017/2019,

VISTA la nuova proposta di deliberazione n. 2256/2019, contenente l'emendamento alla proposta n. 2220 di cui sopra, concernente l'oggetto, corredata ai sensi dell'art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 *dal parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 3 "Gestione e programmazione finanziaria" in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;*

VISTO il parere di regolarità contabile ex art.49 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dato atto che l'emendamento e la nuova proposta di deliberazione prop. N. 2256/2019 sono state sottoposte all'esame della Commissione Consiliare Prima nella seduta del 25/11/2019;

DOPO opportuna discussione;

L'emendamento viene posto in votazione espressa in modo palese per alzata di mano, da cui scaturisce il seguente risultato:

PRESENTI:	n. 14
ASTENUTI:	n. 1 Sandro Garibaldi
VOTANTI:	n. 13
FAVOREVOLI:	n. 10
CONTRARI:	n. 3 (Cama, Giardini e Colombo)

RITENUTO che la proposta contenente l'emendamento, come sopra votato, è meritevole di approvazione;

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI:	n. 14
ASTENUTI:	n. 1 Sandro Garibaldi
VOTANTI:	n. 13
FAVOREVOLI:	n. 10
CONTRARI:	n. 3 (Cama, Giardini e Colombo)

D E L I B E R A

la proposta di deliberazione riguardante:

SOCIETA' PARTECIPATE: DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI EX ART. 147 QUATER TUEL E INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 19 D. LGS. 175/2016.

è approvata nel testo allegato.

Indi, previa espressa e separata votazione, con n.10 voti favorevoli e n. 3 consiglieri contrari (Cama, Giardini e Colombo), su n.14 consiglieri presenti, di cui n.13 votanti e un astenuto (Sandro Garibaldi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Si dà atto che il verbale della discussione relativa all'argomento in oggetto viene depositato nell'Ufficio di Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 pubblicato in G.U. l'8/9/2016 è stato introdotto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23/9/2016 il quale detta fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti ed in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento alle spese di funzionamento delle società controllate;
- l'articolo 19, comma 5 del citato decreto nello specifico prevede che «*Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.*»
- lo stesso decreto al suo articolo 2, stabilisce che ai fini della sua applicazione, deve intendersi per "controllo" la situazione descritta nell'articolo 2359 c.c. con la precisazione che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

Tenuto conto:

- che la disposizione di cui all'articolo 19, comma 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 letteralmente impone alle amministrazioni di fissare «*con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento*», perseguendo un condivisibile effetto di miglioramento delle condizioni di efficienza della gestione delle partecipate;
- che tale dimensione dell'efficienza gestionale può essere variamente misurata, anche sulla base delle indicazioni rivenienti dalla dottrina economico-aziendale che ha tradizionalmente sviluppato un concetto di efficienza legato al rapporto tra input (risorse) ed output (livello di attività);
- che la realtà delle società a partecipazione pubblica si presenta tendenzialmente dinamica per effetto delle scelte di affidamento (anche in ordine al livello di servizio) operate dai singoli enti, i quali – nell'ambito della propria sfera di autonomia e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, anche di rilievo comunitario – possono decidere se e quali servizi sono svolti mediante l'esternalizzazione integrale (attraverso procedure competitive) ovvero mediante il ricorso al modello dell'*in house providing*;
- che non è impedito dall'ordinamento (sempre sulla base delle disposizioni concernenti le società pubbliche) né alle pubbliche amministrazioni accrescere il livello qualitativo-quantitativo dei servizi affidati a tali realtà né, per le società *in house*, acquisire ulteriori servizi da parte di enti pubblici nuovi attraverso il loro preventivo ingresso nel capitale sociale nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 175/2016;
- che il raggiungimento – da parte delle società pubbliche – di una dimensione critica è un obiettivo chiaramente implicito nell'attuale Testo Unico delle società a partecipazione pubblica che, infatti, spinge le amministrazioni pubbliche verso la dismissione delle società che non raggiungono una determinata soglia di "fatturato";
- che in tale quadro di riferimento lo stesso D.lgs. 175/2016 esplicitamente consente alle società *in house* di operare anche nei confronti di enti non affidanti, seppure entro una soglia (aliquota)

- percentualmente determinata (20%), oltre la quale scatta l'obbligo di ripristino della piena conformità normativa (art. 16);
- che la crescita della dimensione orizzontale (fatturato) delle partecipate pubbliche può consentire il perseguimento di consistenti economie di scala che - ad evidenza - corrispondono ad un progressivo accrescimento delle condizioni di efficienza nello svolgimento dei servizi pubblici locali e, in ultima analisi, di migliore impiego delle risorse pubbliche prelevate dalla collettività di riferimento;
 - che la direttiva richiesta (agli enti soci), dal prefato art. 19, per governare le condizioni di efficienza delle società partecipate concerne, letteralmente, fa riferimento soprattutto al complesso delle spese di funzionamento piuttosto che alle spese di personale, allo scopo di garantire una maggiore flessibilità gestionale alle partecipate (che così possono valutare l'alternativa tra autoproduzione ed esternalizzazione);
 - che non appare in contrasto con le esigenze di efficientamento di per sé un aumento delle spese di personale in valore assoluto, sia perché ciò potrebbe essere compatibile con un miglioramento dei profili economici di svolgimento della gestione (si pensi all'ipotesi di realizzazione, da parte della società, attraverso proprio personale aggiuntivo di servizi che venivano in precedenza acquisiti a condizioni più onerose) sia perché tale evoluzione potrebbe essere la naturale conseguenza di scelte del tutto legittime degli enti locali in termini di affidamento del servizio foriere di sviluppare economie di scala;
 - che ipotizzare un vincolo stretto in termini di contenimento delle spese di personale implica che eventuali incrementi dell'attività debbano essere fronteggiati non mediante una logica di autoproduzione bensì di ulteriore esternalizzazione a terzi da parte della società, con un approccio tendenzialmente incoerente con la logica dell'*in house providing* prescelta;
 - che pure la verifica del rapporto tra spese di funzionamento e ricavi (fatturato) può consentire la determinazione/misura dei profili di efficienza della gestione societaria, tenendo conto anche del fatto che, operando le società partecipate *in house* sulla base di vincoli di esclusiva ed in settori regolati, normalmente l'individuazione dei ricavi prospettici risulta agevole e questi ultimi non sono soggetti a forti oscillazioni derivanti dall'andamento del mercato;
 - che al suo interno pure la verifica del rapporto tra spese di personale e ricavi (fatturato) può consentire la determinazione/misura dei profili di efficienza della gestione societaria, per le medesime ragioni;
 - che la definizione di obiettivi (soprattutto di carattere poliennale) esclusivamente fondati sulla progressiva riduzione - in valore assoluto - dei costi di funzionamento e dei correlati costi del personale potrebbe non consentire il pieno conseguimento delle prefate finalità che indubbiamente caratterizzano l'evoluzione normativa che ha condotto alla predisposizione del recente D.Lgs. 175/2016;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Liguria 80/2017 secondo cui la necessità di aumentare l'attività prodotta, in favore degli enti pubblici o di terzi, con contestuale aumento del fatturato e dei servizi prodotti, il conseguimento di economie di scala e l'efficientamento del servizio, giustifica un'interpretazione della norma che consenta maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa. In altri termini secondo la Corte per rispettare la lettera della norma, l'Amministrazione pubblica socia dovrà essere in grado di rapportare mezzi ed obiettivi, alla luce dell'attività svolta dallo strumento societario, in modo da determinare l'ammontare delle risorse necessarie al conseguimento dei fini propri della società *in house*.

Visto l'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di obiettivi gestionali da affidare alle società partecipate;

Vista la comunicazione in data 26 settembre 2019 con la quale il dirigente del Settore III richiedeva ai dirigenti dei Settori II e VII di trasmettere gli obiettivi gestionali per l'anno 2019

riferiti alla propria sfera di competenza nell'ambito dei rapporti contrattuali con Marina Chiavari srl;

Vista:

- la comunicazione in data 7 ottobre 2019 a firma del Dirigente del Settore II contenente gli obiettivi assegnati alla Società Marina Chiavari srl per l'anno 2019;
- la comunicazione in data 21 ottobre 2019 a firma del Dirigente del Settore VII contenente gli obiettivi assegnati alla Società Marina Chiavari srl per l'anno 2019;

Dato atto che gli obiettivi gestionali per l'anno 2019 definiti dal dirigente del Settore II, come da ultimo riformulati, con riferimento ai servizi strumentali resi a favore del Comune di Chiavari srl in materia di Gestione Porto Turistico è il seguente:

1) Redazione di un conto economico parziale gestione porto turistico;

allegato alla presente delibera sotto la lettera A);

Dato atto che gli obiettivi gestionali per l'anno 2019 definiti dal dirigente del Settore VII con riferimento ai servizi strumentali resi a favore del Comune di Chiavari srl in materia di Gestione dei parcheggi a pagamento sono i seguenti:

1) Rilevamento infrazioni tramite smartphones;

2) Utilizzo parcometri in modalità multifunzionale;

allegati alla presente delibera sotto la lettera A);

Ritenuto di dover procedere alla formulazione di appositi indirizzi in materia di spese di funzionamento e nel rispetto dei principi e orientamenti più sopra esposti e alla definizione degli obiettivi gestionali ai sensi dell'articolo 147 quater del TUEL nei confronti della Società Marina Chiavari srl per l'anno anni 2019;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile della Struttura proponente e preso atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) di definire per la Società Marina Chiavari srl i seguenti indirizzi in materia di contenimento delle spese di funzionamento:
 - a) parametro: spese di funzionamento / ricavi:
 - obiettivi definiti: 100% (per il 2019); 99% (per il 2020); 98% (per il 2021);
 - verifica: annualmente sulla base dei dati di bilancio (ricavi: voci A1 e A5 del valore della produzione; spese: raggruppamento B: costi della produzione);
 - b) parametro: spese di personale / ricavi:
 - obiettivi definiti: 65% (per il 2019); 64% (per il 2020); 63% (per il 2021);
 - verifica: annualmente sulla base dei dati di bilancio (ricavi: voci A1 e A5 del valore della produzione; spese di personale: voce B9 costi della produzione);
- 2) di definire per la Società Marina Chiavari srl i seguenti obiettivi gestionali ai sensi dell'articolo 147quater del TUEL:
 - 1) Redazione di un conto economico parziale gestione porto turistico;*
 - 2) Rilevamento infrazioni tramite smartphones;*
 - 3) Utilizzo parcometri in modalità multifunzionale;*

allegati alla presente delibera sotto la lettera A);

- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione ai membri del Consiglio di Amministrazione di Marina Chiavari srl per gli adempimenti di competenza;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Segalerba Antonio

Firmato da:
ANTONIO SEGALERBA
Codice fiscale: ~~SGLNTP79M15E489V~~
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Valido da: 13-02-2019 08:57:00 a: 12-02-2022 00:00:00
Certificato emesso da: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-11-2019 12:02:13
Approvo il documento

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Orlando Concetta

Firmato da:
CONCETTA ORLANDO
Codice fiscale: RLNCCT68E52G288P
Valido da: 19-12-2018 11:00:35 a: 19-12-2021 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 27-11-2019 14:26:30
I approve the document

Pubblicata copia all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal
. . . a tutto il quindicesimo giorno successivo.

**IL FUNZIONARIO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

Chiavari, _____

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio Informatico di questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il . . . , ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del medesimo T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Chiavari, _____

ANNO 2019

Denominazione

Redazione di un conto economico parziale gestione porto turistico

Unità organizzativa responsabile

MARINA CHIAVARI srl

Responsabile

Marina Chiavari srl

Unità organizzative coinvolte

Obiettivo

ANNUALE

PLURIENNALE

Risultato atteso

L'obiettivo è quello di predisporre un conto economico parziale riferito alla gestione del Porto Turistico al fine di poter definire il valore della convenzione che legherà dal 1° gennaio 2020 il Comune di Chiavari con la società partecipata Marina Chiavari srl.

Indicatori

N°	PESO	DENOMINAZIONE	FORMULA DI CALCOLO	LIVELLO INTERMEDIO		LIVELLO FINALE		GRADUAZIONE CONSEGUITO
				ATTESO	ALLA DATA	ATTESO	ALLA DATA	
1	100%	Predisposizione conto economico riferito alla gestione portuale per impostazione nuovo contratto a partire dal 01.01.2020	Giorni di ritardo			0	31 dicembre 2019	gg ritardo 5= 90% / gg10=80% / gg15=60%
2								
3								
4								
5								
6								

100%

OK

Note:

ANNO 2019

Denominazione

Rilevamento infrazioni tramite smartphones

Unità organizzativa responsabile

MARINA CHIAVARI srl

Responsabile

Marina Chiavari srl

Unità organizzative coinvolte

Gestione parcheggi a pagamento

Obiettivo

ANNUALE

PLURIENNALE

Risultato atteso

L'obiettivo di performance consiste nell'attivazione del rilevamento delle infrazioni commesse nei parcheggi a pagamento tramite gli smartphones in dotazione agli ausiliari del traffico. Entro fine anno il flusso dati riguardante le infrazioni accertate dovrà essere completamente automatizzato, eliminando del tutto i preavvisi cartacei.

Indicatori

N°	PESO	DENOMINAZIONE	FORMULA DI CALCOLO	LIVELLO INTERMEDIO		LIVELLO FINALE		GRADUAZIONE CONSEGUITO
				ATTESO	ALLA DATA	ATTESO	ALLA DATA	
1	100%	Attivazione procedura ed eliminazione di flusso dati su supporto cartaceo	giorni di ritardo			0	31 dicembre 2019	gg ritardo 5= 90% / gg10=80% / gg15=60%
2								
3								
4								
5								
6								

100%

OK

Note:

ANNO 2019

Denominazione

Utilizzo parcometri in modalità multifunzionale

Unità organizzativa responsabile

MARINA CHIAVARI srl

Responsabile

Marina Chiavari srl

Unità organizzative coinvolte

Gestione parcheggi a pagamento

Obiettivo

ANNUALE

PLURIENNALE

Risultato atteso

L'obiettivo di performance consiste nella predisposizione dei parcometri esistenti sul territorio Comunale in modalità multifunzionale, diramando tramite display messaggi quali allerte meteo ed altre situazioni di criticità nonché messaggi augurali nel periodo natalizio.

Indicatori

N°	PESO	DENOMINAZIONE	FORMULA DI CALCOLO	LIVELLO INTERMEDIO		LIVELLO FINALE		GRADUAZIONE CONSEGUITO
				ATTESO	ALLA DATA	ATTESO	ALLA DATA	
1	100%	Attivazione procedura per l'utilizzo multifunzionale dei parcometri	giorni di ritardo			0	31 dicembre 2019	gg ritardo 5= 90% / gg10=80% / gg15=60%
2								
3								
4								
5								
6								

100%

OK

Note:

**Massimiliano
Trudu**

CN = Trudu
Massimiliano
C = IT



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

Prot. gen. 49017

Chiavari, 22 novembre 2019

AL SINDACO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AI CAPI GRUPPO DEI GRUPPI CONSIGLIARI

AL SEGRETARIO GENERALE

Loro indirizzi via mail

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: “SOCIETA’ PARTECIPATE: DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI EX ART. 147 QUATER TUEL E INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 19 D. LGS. 175/2016.”

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto e iscritta all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale convocato per il giorno 26 novembre p.v., h. 21,00, con nota prot. 48808 in data 21/11/2019, si propone il seguente emendamento.

Nella parte motiva della proposta:

- dopo le parole **“Dato atto** che gli obiettivi gestionali per l’anno 2019 definiti dal dirigente del Settore II”, vengono inserite le parole **“come da ultimo riformulati”**;
- Le parole “sono i seguenti” sono sostituite con le parole “è il seguente” e la parola “allegati” è sostituita con la parola “allegato”;
- Il successivo elenco di obiettivi gestionali viene così riformulato:
vengono soppressi i numeri “2) *Corretta contabilizzazione delle entrate da prestazione di servizi*” e “3) *Regolare versamento delle somme dovute a favore del Comune di Chiavari*”;

Nel dispositivo della proposta al p. 2 vengono conseguentemente soppressi i numeri

P.zza N.S. dell’Orto, 1 – 16043 CHIAVARI
segreteria generale@comune.chiavari.ge.it



COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova

“2) Corretta contabilizzazione delle entrate da prestazione di servizi” e “3) Regolare versamento delle somme dovute a favore del Comune di Chiavari”.

Il presente emendamento è stato concordato con il Sindaco ed il Presidente del Consiglio in quanto trattasi di obiettivi gestionali già consolidati.

Per una migliore facilità di lettura la proposta verrà riformulata comprensiva degli emendamenti di cui sopra, è verrà sottoposta nel corso della seduta della Commissione Consigliare 1^a, convocata per il giorno 25 novembre p.v., h. 12.30, con nota prot. 48669 del 20/11/2019.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore III
Dott. Massimiliano Trudu



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE: DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI EX ART. 147 QUATER TUEL E INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 19 D. LGS. 175/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il sottoscritto, Dirigente del Settore GESTIONE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa.

Organo: Consiglio Comunale
Num. Proposta: 2256

Addì, 22.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MASSIMILIANO TRUDU

Firmato da:
Massimiliano Trudu
Codice fiscale: TRDMSM67R22B354D
Organizzazione: Comune di Santa Margherita Ligure/854480100
Ruolo: Dirigente
Valido da: 24-02-2017 01:00:00 a: 25-02-2020 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 22-11-2019 11:54:44
Approvo il documento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 pubblicato in G.U. l'8/9/2016 è stato introdotto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23/9/2016 il quale detta fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni

- controllanti ed in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento alle spese di funzionamento delle società controllate;
- l'articolo 19, comma 5 del citato decreto nello specifico prevede che «*Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.*»
 - lo stesso decreto al suo articolo 2, stabilisce che ai fini della sua applicazione, deve intendersi per “controllo” la situazione descritta nell'articolo 2359 c.c. con la precisazione che “il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;

Tenuto conto:

- che la disposizione di cui all'articolo 19, comma 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 letteralmente impone alle amministrazioni di fissare «*con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento*», perseguendo un condivisibile effetto di miglioramento delle condizioni di efficienza della gestione delle partecipate;
- che tale dimensione dell'efficienza gestionale può essere variamente misurata, anche sulla base delle indicazioni rivenienti dalla dottrina economico-aziendale che ha tradizionalmente sviluppato un concetto di efficienza legato al rapporto tra input (risorse) ed output (livello di attività);
- che la realtà delle società a partecipazione pubblica si presenta tendenzialmente dinamica per effetto delle scelte di affidamento (anche in ordine al livello di servizio) operate dai singoli enti, i quali – nell'ambito della propria sfera di autonomia e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, anche di rilievo comunitario – possono decidere se e quali servizi sono svolti mediante l'esternalizzazione integrale (attraverso procedure competitive) ovvero mediante il ricorso al modello dell'*in house providing*;
- che non è impedito dall'ordinamento (sempre sulla base delle disposizioni concernenti le società pubbliche) né alle pubbliche amministrazioni accrescere il livello quali-quantitativo dei servizi affidati a tali realtà né, per le società *in house*, acquisire ulteriori servizi da parte di enti pubblici nuovi attraverso il loro preventivo ingresso nel capitale sociale nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 175/2016;
- che il raggiungimento – da parte delle società pubbliche – di una dimensione critica è un obiettivo chiaramente implicito nell'attuale Testo Unico delle società a partecipazione pubblica che, infatti, spinge le amministrazioni pubbliche verso la dismissione delle società che non raggiungono una determinata soglia di “fatturato”;
- che in tale quadro di riferimento lo stesso D.lgs. 175/2016 esplicitamente consente alle società *in house* di operare anche nei confronti di enti non affidanti, seppure entro una soglia (aliquota) percentualmente determinata (20%), oltre la quale scatta l'obbligo di ripristino della piena conformità normativa (art. 16);
- che la crescita della dimensione orizzontale (fatturato) delle partecipate pubbliche può consentire il perseguimento di consistenti economie di scala che - ad evidenza - corrispondono ad un progressivo accrescimento delle condizioni di efficienza nello svolgimento dei servizi pubblici locali e, in ultima analisi, di migliore impiego delle risorse pubbliche prelevate dalla collettività di riferimento;

- che la direttiva richiesta (agli enti soci), dal prefato art. 19, per governare le condizioni di efficienza delle società partecipate concerne, letteralmente, fa riferimento soprattutto al complesso delle spese di funzionamento piuttosto che alle spese di personale, allo scopo di garantire una maggiore flessibilità gestionale alle partecipate (che così possono valutare l'alternativa tra autoproduzione ed esternalizzazione);
- che non appare in contrasto con le esigenze di efficientamento di per sé un aumento delle spese di personale in valore assoluto, sia perché ciò potrebbe essere compatibile con un miglioramento dei profili economici di svolgimento della gestione (si pensi all'ipotesi di realizzazione, da parte della società, attraverso proprio personale aggiuntivo di servizi che venivano in precedenza acquisiti a condizioni più onerose) sia perché tale evoluzione potrebbe essere la naturale conseguenza di scelte del tutto legittime degli enti locali in termini di affidamento del servizio foriere di sviluppare economie di scala;
- che ipotizzare un vincolo stretto in termini di contenimento delle spese di personale implica che eventuali incrementi dell'attività debbano essere fronteggiati non mediante una logica di autoproduzione bensì di ulteriore esternalizzazione a terzi da parte della società, con un approccio tendenzialmente incoerente con la logica dell'*in house providing* prescelta;
- che pure la verifica del rapporto tra spese di funzionamento e ricavi (fatturato) può consentire la determinazione/misura dei profili di efficienza della gestione societaria, tenendo conto anche del fatto che, operando le società partecipate *in house* sulla base di vincoli di esclusiva ed in settori regolati, normalmente l'individuazione dei ricavi prospettici risulta agevole e questi ultimi non sono soggetti a forti oscillazioni derivanti dall'andamento del mercato;
- che al suo interno pure la verifica del rapporto tra spese di personale e ricavi (fatturato) può consentire la determinazione/misura dei profili di efficiente della gestione societaria, per le medesime ragioni;
- che la definizione di obiettivi (soprattutto di carattere poliennale) esclusivamente fondati sulla progressiva riduzione – in valore assoluto – dei costi di funzionamento e dei correlati costi del personale potrebbe non consentire il pieno conseguimento delle prefate finalità che indubbiamente caratterizzano l'evoluzione normativa che ha condotto alla predisposizione del recente D.Lgs. 175/2016;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Liguria 80/2017 secondo cui la necessità di aumentare l'attività prodotta, in favore degli enti pubblici o di terzi, con contestuale aumento del fatturato e dei servizi prodotti, il conseguimento di economie di scale e l'efficientamento del servizio, giustifica un'interpretazione della norma che consenta maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa. In altri termini secondo la Corte per rispettare la lettera della norma, l'Amministrazione pubblica socia dovrà essere in grado di rapportare mezzi ed obiettivi, alla luce dell'attività svolta dallo strumento societario, in modo da determinare l'ammontare delle risorse necessarie al conseguimento dei fini propri della società in house.

Visto l'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di obiettivi gestionali da affidare alle società partecipate;

Vista la comunicazione in data 26 settembre 2019 con la quale il dirigente del Settore III richiedeva ai dirigenti dei Settori II e VII di trasmettere gli obiettivi gestionali per l'anno 2019 riferiti alla propria sfera di competenza nell'ambito dei rapporti contrattuali con Marina Chiavari srl;

Vista:

- la comunicazione in data 7 ottobre 2019 a firma del Dirigente del Settore II contenente gli obiettivi assegnati alla Società Marina Chiavari srl per l'anno 2019;
- la comunicazione in data 21 ottobre 2019 a firma del Dirigente del Settore VII contenente gli obiettivi assegnati alla Società Marina Chiavari srl per l'anno 2019;

Dato atto che gli obiettivi gestionali per l'anno 2019 definiti dal dirigente del Settore II, come da ultimo riformulati, con riferimento ai servizi strumentali resi a favore del Comune di Chiavari srl in materia di Gestione Porto Turistico è il seguente:

1) *Redazione di un conto economico parziale gestione porto turistico;*
allegato alla presente delibera sotto la lettera A);

Dato atto che gli obiettivi gestionali per l'anno 2019 definiti dal dirigente del Settore VII con riferimento ai servizi strumentali resi a favore del Comune di Chiavari srl in materia di Gestione dei parcheggi a pagamento sono i seguenti:

1) *Rilevamento infrazioni tramite smartphones;*
2) *Utilizzo parcometri in modalità multifunzionale;*
allegati alla presente delibera sotto la lettera A);

Ritenuto di dover procedere alla formulazione di appositi indirizzi in materia di spese di funzionamento e nel rispetto dei principi e orientamenti più sopra esposti e alla definizione degli obiettivi gestionali ai sensi dell'articolo 147 quater del TUEL nei confronti della Società Marina Chiavari srl per l'anno anni 2019;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile della Struttura proponente e preso atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) di definire per la Società Marina Chiavari srl i seguenti indirizzi in materia di contenimento delle spese di funzionamento:
 - a) parametro: spese di funzionamento / ricavi:
 - obiettivi definiti: 100% (per il 2019); 99% (per il 2020); 98% (per il 2021);
 - verifica: annualmente sulla base dei dati di bilancio (ricavi: voci A1 e A5 del valore della produzione; spese: raggruppamento B: costi della produzione);
 - b) parametro: spese di personale / ricavi:
 - obiettivi definiti: 65% (per il 2019); 64% (per il 2020); 63% (per il 2021);
 - verifica: annualmente sulla base dei dati di bilancio (ricavi: voci A1 e A5 del valore della produzione; spese di personale: voce B9 costi della produzione);
- 2) di definire per la Società Marina Chiavari srl i seguenti obiettivi gestionali ai sensi dell'articolo 147quater del TUEL:
 - 1) *Redazione di un conto economico parziale gestione porto turistico;*
 - 2) *Rilevamento infrazioni tramite smartphones;*
 - 3) *Utilizzo parcometri in modalità multifunzionale;*allegati alla presente delibera sotto la lettera A);
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione ai membri del Consiglio di Amministrazione di

Marina Chiavari srl per gli adempimenti di competenza;

- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

Settore Gestione Programmazione Finanziaria

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE: DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONALI EX ART. 147 QUATER TUEL E INDIRIZZI IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 19 D. LGS. 175/2016.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il sottoscritto, Dirigente del Settore Finanziario esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Organo: Consiglio Comunale
Num. Proposta: 2256

Addì 22.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. MASSIMILIANO TRUDU

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato da:
Massimiliano Trudu
Codice fiscale: TRDMSM67R22B354D
Organizzazione: Comune di Santa Margherita Ligure/854480100
Ruolo: Dirigente
Valido da: 24-02-2017 01:00:00 a: 25-02-2020 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 22-11-2019 12:02:04
Approvo il documento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 pubblicato in G.U. l'8/9/2016 è stato introdotto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23/9/2016 il quale detta fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti ed in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento alle spese di funzionamento delle società controllate;
- l'articolo 19, comma 5 del citato decreto nello specifico prevede che *«Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.»*
- lo stesso decreto al suo articolo 2, stabilisce che ai fini della sua applicazione, deve intendersi per "controllo" la situazione descritta nell'articolo 2359 c.c. con la precisazione che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

Tenuto conto:

- che la disposizione di cui all'articolo 19, comma 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 letteralmente impone alle amministrazioni di fissare *«con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento»*, perseguendo un condivisibile effetto di miglioramento delle condizioni di efficienza della gestione delle partecipate;
- che tale dimensione dell'efficienza gestionale può essere variamente misurata, anche sulla base delle indicazioni rivenienti dalla dottrina economico-aziendale che ha tradizionalmente sviluppato un concetto di efficienza legato al rapporto tra input (risorse) ed output (livello di attività);
- che la realtà delle società a partecipazione pubblica si presenta tendenzialmente dinamica per effetto delle scelte di affidamento (anche in ordine al livello di servizio) operate dai singoli enti, i quali – nell'ambito della propria sfera di autonomia e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, anche di rilievo comunitario – possono decidere se e quali servizi sono svolti mediante l'esternalizzazione integrale (attraverso procedure competitive) ovvero mediante il ricorso al modello dell'*in house providing*;
- che non è impedito dall'ordinamento (sempre sulla base delle disposizioni concernenti le società pubbliche) né alle pubbliche amministrazioni accrescere il livello quali-quantitativo dei servizi affidati a tali realtà né, per le società *in house*, acquisire ulteriori servizi da parte di enti pubblici nuovi attraverso il loro preventivo ingresso nel capitale sociale nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 175/2016;
- che il raggiungimento – da parte delle società pubbliche – di una dimensione critica è un obiettivo chiaramente implicito nell'attuale Testo Unico delle società a partecipazione pubblica che, infatti, spinge le amministrazioni pubbliche verso la dismissione delle società che non raggiungono una determinata soglia di "fatturato";
- che in tale quadro di riferimento lo stesso D.lgs. 175/2016 esplicitamente consente alle società *in house* di operare anche nei confronti di enti non affidanti, seppure entro una soglia (aliquota)

- percentualmente determinata (20%), oltre la quale scatta l'obbligo di ripristino della piena conformità normativa (art. 16);
- che la crescita della dimensione orizzontale (fatturato) delle partecipate pubbliche può consentire il perseguimento di consistenti economie di scala che - ad evidenza - corrispondono ad un progressivo accrescimento delle condizioni di efficienza nello svolgimento dei servizi pubblici locali e, in ultima analisi, di migliore impiego delle risorse pubbliche prelevate dalla collettività di riferimento;
 - che la direttiva richiesta (agli enti soci), dal prefato art. 19, per governare le condizioni di efficienza delle società partecipate concerne, letteralmente, fa riferimento soprattutto al complesso delle spese di funzionamento piuttosto che alle spese di personale, allo scopo di garantire una maggiore flessibilità gestionale alle partecipate (che così possono valutare l'alternativa tra autoproduzione ed esternalizzazione);
 - che non appare in contrasto con le esigenze di efficientamento di per sé un aumento delle spese di personale in valore assoluto, sia perché ciò potrebbe essere compatibile con un miglioramento dei profili economici di svolgimento della gestione (si pensi all'ipotesi di realizzazione, da parte della società, attraverso proprio personale aggiuntivo di servizi che venivano in precedenza acquisiti a condizioni più onerose) sia perché tale evoluzione potrebbe essere la naturale conseguenza di scelte del tutto legittime degli enti locali in termini di affidamento del servizio foriere di sviluppare economie di scala;
 - che ipotizzare un vincolo stretto in termini di contenimento delle spese di personale implica che eventuali incrementi dell'attività debbano essere fronteggiati non mediante una logica di autoproduzione bensì di ulteriore esternalizzazione a terzi da parte della società, con un approccio tendenzialmente incoerente con la logica dell'*in house providing* prescelta;
 - che pure la verifica del rapporto tra spese di funzionamento e ricavi (fatturato) può consentire la determinazione/misura dei profili di efficienza della gestione societaria, tenendo conto anche del fatto che, operando le società partecipate *in house* sulla base di vincoli di esclusiva ed in settori regolati, normalmente l'individuazione dei ricavi prospettici risulta agevole e questi ultimi non sono soggetti a forti oscillazioni derivanti dall'andamento del mercato;
 - che al suo interno pure la verifica del rapporto tra spese di personale e ricavi (fatturato) può consentire la determinazione/misura dei profili di efficiente della gestione societaria, per le medesime ragioni;
 - che la definizione di obiettivi (soprattutto di carattere poliennale) esclusivamente fondati sulla progressiva riduzione – in valore assoluto – dei costi di funzionamento e dei correlati costi del personale potrebbe non consentire il pieno conseguimento delle prefate finalità che indubbiamente caratterizzano l'evoluzione normativa che ha condotto alla predisposizione del recente D.Lgs. 175/2016;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Liguria 80/2017 secondo cui la necessità di aumentare l'attività prodotta, in favore degli enti pubblici o di terzi, con contestuale aumento del fatturato e dei servizi prodotti, il conseguimento di economie di scale e l'efficientamento del servizio, giustifica un'interpretazione della norma che consenta maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa. In altri termini secondo la Corte per rispettare la lettera della norma, l'Amministrazione pubblica socia dovrà essere in grado di rapportare mezzi ed obiettivi, alla luce dell'attività svolta dallo strumento societario, in modo da determinare l'ammontare delle risorse necessarie al conseguimento dei fini propri della società *in house*.

Visto l'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di obiettivi gestionali da affidare alle società partecipate;

Vista la comunicazione in data 26 settembre 2019 con la quale il dirigente del Settore III richiedeva ai dirigenti dei Settori II e VII di trasmettere gli obiettivi gestionali per l'anno 2019 riferiti alla propria sfera di competenza nell'ambito dei rapporti contrattuali con Marina Chiavari srl;

Vista:

- la comunicazione in data 7 ottobre 2019 a firma del Dirigente del Settore II contenente gli obiettivi assegnati alla Società Marina Chiavari srl per l'anno 2019;
- la comunicazione in data 21 ottobre 2019 a firma del Dirigente del Settore VII contenente gli obiettivi assegnati alla Società Marina Chiavari srl per l'anno 2019;

Dato atto che gli obiettivi gestionali per l'anno 2019 definiti dal dirigente del Settore II, come da ultimo riformulati, con riferimento ai servizi strumentali resi a favore del Comune di Chiavari srl in materia di Gestione Porto Turistico è il seguente:

1) *Redazione di un conto economico parziale gestione porto turistico;*
allegato alla presente delibera sotto la lettera A);

Dato atto che gli obiettivi gestionali per l'anno 2019 definiti dal dirigente del Settore VII con riferimento ai servizi strumentali resi a favore del Comune di Chiavari srl in materia di Gestione dei parcheggi a pagamento sono i seguenti:

1) *Rilevamento infrazioni tramite smartphones;*
2) *Utilizzo parcometri in modalità multifunzionale;*
allegati alla presente delibera sotto la lettera A);

Ritenuto di dover procedere alla formulazione di appositi indirizzi in materia di spese di funzionamento e nel rispetto dei principi e orientamenti più sopra esposti e alla definizione degli obiettivi gestionali ai sensi dell'articolo 147 quater del TUEL nei confronti della Società Marina Chiavari srl per l'anno 2019;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile della Struttura proponente e preso atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) di definire per la Società Marina Chiavari srl i seguenti indirizzi in materia di contenimento delle spese di funzionamento:
 - a) parametro: spese di funzionamento / ricavi:
 - obiettivi definiti: 100% (per il 2019); 99% (per il 2020); 98% (per il 2021);
 - verifica: annualmente sulla base dei dati di bilancio (ricavi: voci A1 e A5 del valore della produzione; spese: raggruppamento B: costi della produzione);
 - b) parametro: spese di personale / ricavi:
 - obiettivi definiti: 65% (per il 2019); 64% (per il 2020); 63% (per il 2021);
 - verifica: annualmente sulla base dei dati di bilancio (ricavi: voci A1 e A5 del valore della produzione; spese di personale: voce B9 costi della produzione);

- 2) di definire per la Società Marina Chiavari srl i seguenti obiettivi gestionali ai sensi dell'articolo 147quater del TUEL:
 - 1) *Redazione di un conto economico parziale gestione porto turistico;*
 - 2) *Rilevamento infrazioni tramite smartphones;*
 - 3) *Utilizzo parcometri in modalità multifunzionale;*allegati alla presente delibera sotto la lettera A);
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione ai membri del Consiglio di Amministrazione di Marina Chiavari srl per gli adempimenti di competenza;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.